

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 18 dicembre 2025, n. 326

Autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387 del 2003, nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), di competenza provinciale, ex art. 27 bis del D.Lgs. 152 del 2006, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, denominato "Orione", costituito da 5 aerogeneratori, della potenza unitaria pari a 6 MWe di potenza complessiva pari a 30 MWe, sito nei comuni di Foggia (FG), Lucera (FG) e San Severo (FG), nonché delle opere e infrastrutture connesse strettamente funzionali alle precedenti.

Proponente: AEP S.r.l. (ex ATS Engineering S.r.l.), Piazza Giovanni Paolo II n. 8, Torremaggiore (FG). P. IVA: 04335890713.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica ing. Francesco Corvace, su istruttoria del funzionario E.Q. "Responsabile AU con VIA Ministeriale" ing. Palmarita Oliva.

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*";
- il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11 recante "*disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*";
- il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, "*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*";

- il D.M. 21 giugno 2024. *“Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”*;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante *“Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale*;
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, *“Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”* che introduce importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER);
- il D.L. 21 novembre 2025, n. 175, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, *“Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili”*.

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 come da ultimo modificato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le *“Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”*;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il *“Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”*;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”* che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la *“Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”*;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento,

valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

- con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui “... *nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso* ...”;
 - è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, definendo di competenza statale “... *gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale* ...”;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)*” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “*Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica*”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “*Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo*” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incombenti in capo ai proponenti di FER;
- con DGR 17 luglio 2023, n. 997 la giunta regionale pugliese ha espresso il proprio “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia” attesa la rinnovata strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili, per gli obiettivi di decarbonizzazione raggiungibili anche con la penetrazione dell'idrogeno tra le FER.
- è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024 il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, “*Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118*” che introduce importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER);
- il D. Lgs. 387/2003 e l'art.12 restano applicabili al procedimento *de quo*, *ratione temporis* in ragione del periodo dell'istanza e di svolgimento dell'iter autorizzatorio;
- con D.G.R. 7 luglio 2025, n. 933 si è provveduto alla approvazione delle “Linee guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione e

stoccaggio di energia elettrica da fonte rinnovabile;

- con D.G.R. 19 novembre 2025, n. 1824 (pubblicata sul BURP n. 100 del 15/12/2025) è stato aggiornato l'atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia reso con Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2025, n. 997.

RILEVATO CHE:

- con comunicazione del 26/02/2021 (acquisita al prot. n. 3062 pari data), la ATS Engineering S.r.l. trasmetteva alla Sezione regionale formale istanza di Autorizzazione Unica (AU), ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., alla realizzazione e all'esercizio un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica pari a 30 MWe, costituito da 5 aerogeneratori della potenza elettrica uninominale pari a 6 MW sito nel Comune di Foggia (FG), località podere Altilia e delle opere e infrastrutture connesse strettamente funzionali alle precedenti, acquisita dal sistema telematico con il **Cod. Id. 1251178**; con successiva nota, acquisita al prot. n. 8409 del 02/08/2021, la società **AEP s.r.l.** (di seguito anche "Società" o "proponente" o entrambe) comunicava il subentro nella titolarità del procedimento di Autorizzazione Unica di cui all'oggetto;
- questa Sezione Transizione Energetica, con nota prot. n. 2866 del 01/04/2022, comunicava alla Società istante la presenza di anomalie formali; cui la AEP s.r.l. riscontrava con comunicazione del 04/04/2022 (acquisita agli atti al prot. n. 2944 del 05/04/2022) trasmettendo la documentazione integrativa richiesta;
- la Provincia di Foggia, Settore Assetto del Territorio e Ambiente, Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale, con nota prot. n. 29668 del 31/05/2022 comunicava l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito istituzionale, ai sensi dell'art. 27-bis, co. 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dell'avviso al pubblico di avvio del procedimento del progetto dell'impianto in oggetto con riferimento alla richiesta di VIA acquisita al protocollo prov.le al n. 17029 in data 06/04/2021;
- successivamente la Provincia di Foggia, Settore Ambiente, Servizio Gestione iniziative e interventi per la tutela e valorizzazione ambientale – Ufficio VIA PAUR FER – V.INC.A, in qualità di Autorità procedente, in applicazione dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 (PAUR), determinata dalla concomitanza del procedimento di Autorizzazione Unica e della Valutazione di Impatto Ambientale, con nota prot. n. 37645 del 15/07/2024 (acquisita al prot. n. 358388 pari data), convocava la Conferenza di servizi relativa alla procedura di VIA in oggetto per il giorno 18/09/2024, cui questo Servizio riscontrava chiedendone il differimento a causa di concomitanti impegni istituzionali (rif. prot. 447892 del 17/09/2024);
- contestualmente, la Società proponente, con comunicazione del 26/07/2024 (acquisita al prot. prov. le n. 40255 del 29/07/2024), trasmetteva l'aggiornamento del layout, da valutare da valutare nella prossima riunione della Conferenza di Servizi prevista per il 18/09/2024, in considerazione del notevole lasso temporale intercorso dalla data di avvio del procedimento e al fine di adeguare il progetto alle intervenute interferenze con altre iniziative progettuali nelle more autorizzate, relativamente al nuovo posizionamento degli aerogeneratori denominati WTG22b/16 e WTG14c/15;
- la Conferenza di Servizi si teneva il 18/09/2024; nel corso della seduta veniva condiviso il parere del Comitato VIA del 12/09/2024 con esito non favorevole in riferimento alla *"istanza di valutazione VIA-PAUR prot. 17029 del 06/04/2021, aggiornamento layout prot. 23011 del 28/04/2022 e ulteriori parere e integrazioni"*. Inoltre si condivideva l'aggiornamento progettuale del luglio 2024, seguito di modifiche intervenute a causa di interferenze con altre iniziative progettuali, ed i pareri di rilievo non favorevole (Comitato VIA, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggi per le province di BAT e Foggia, Comune di San Severo); la Società confermava di aver ricevuto il Benestare da parte di TERNA di cui se ne chiedeva copia da acquisire agli atti. La seduta si concludeva con l'impegno della Società a presentare controdeduzioni al suddetto parere VIA e ad integrare il progetto con la documentazione richiesta nei diversi pareri citati;
- successivamente la Provincia di Foggia, con nota prot. n. 48015/2024 del 23/09/2024, acquisita al prot. n. 459131 pari data, trasmetteva il verbale della Conferenza dei Servizi del 18/09/2024 e convocava una

nuova seduta per il giorno 10/10/2024;

- contestualmente, la Società proponente, con diverse comunicazioni acquisite al prot. prov. n. 50819 del 07/10/2024, n. 50947 del 08/10/2024, n. 511001, 51185 e 51671 del 10/10/2024 trasmetteva la documentazione di progetto aggiornata;
- in seguito la Provincia di Foggia, con successiva nota prot. n. 52668 del 15/10/2024 (acquisita al prot. n. 503577 pari data) trasmetteva il verbale della Conferenza dei Servizi del 10/10/2024 e convocava una nuova seduta per il giorno 23/10/2024, nelle more di acquisire il parere del Servizio Paesaggio e degli ulteriori pareri mancanti di ENAC e SNAM. Nel corso della seduta del 10/10/2024 si illustravano le controdeduzioni del proponente ai pareri negativi espressi dal Comitato VIA, dal Comune di San Severo, dal Demanio Armentizio regionale e dalla Soprintendenza;
- successivamente la Provincia di Foggia, con nota prot. n. 55715 del 25/10/2024 (acquisita al prot. n. 524297 pari data) trasmetteva il verbale della Conferenza dei Servizi del 23/10/2024 e convocava una nuova seduta per il giorno 07/11/2024. Nel corso della seduta del 23/10/2024 il Responsabile del procedimento riferiva che *“a seguito delle opportune analisi, l’ufficio conferma la compatibilità ambientale delle cinque pale, come già emerso nelle precedenti sedute. Tuttavia, si dispone la delocalizzazione dell’aerogeneratore denominato 14C di circa 80 metri, poiché dal calcolo della gittata massima risulta l’intercettazione di un recettore sensibile, individuato nella strada provinciale SP 13; inoltre, per l’aerogeneratore denominato 17B, si prescrive una delocalizzazione di circa 100 metri, poiché risulta intercettare un’abitazione”*. La funzionaria regionale, referente della Sezione, interveniva formulando le seguenti richieste *“... che venga trasmesso il benessere di Terna, attualmente non disponibile sul portale Sistema Puglia. Restando in attesa del provvedimento ambientale e paesaggistico per poter rilasciare l’AU, si invita il proponente ad allineare tutti gli elaborati alle prescrizioni. A tal fine si ricorda che gli elaborati tecnici devono essere redatti in conformità alla DGR 3029/2010 e alla DD 1/2011. Si precisa, infine, che per i casi di delocalizzazione degli aerogeneratori, dovrà essere rispettato quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. 28/2011 con riferimento alle modifiche non sostanziali e non.”*. La seduta era aggiornata nelle more di acquisire il parere del Servizio Paesaggio e gli ulteriori pareri tenuto conto dell’aggiornamento del layout dell’impianto acquisito al prot. prov. le 50819 del 07/10/2024;
- sempre la Provincia di Foggia, con nota prot. n. 0542719/2024 del 05/11/2024 (acquisita al prot. n. 542719 pari data), disponeva il differimento della Conferenza di servizi dal 07/11/2024 al giorno 08/11/2024;
- la Società proponente, con comunicazione acquisita al prot. prov. n. 57694 del 05/11/2024 trasmetteva un aggiornamento della documentazione di progetto, e con successiva nota acquisita al prot. prov. n. 57757 del 05/11/2024 comunicava di aver provveduto a depositare sul portale “sportello telematico Provincia di Foggia” documentazione di progetto;
- la Provincia di Foggia, con determinazione del Responsabile del Servizio Tutela del territorio, prot. n. 1887 del 7/11/2024, rilasciava il parere di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’articolo 91 delle N.T.A. del PPTR per l’intervento di seguito descritto: *“Impianto eolico denominato ‘Orione’ costituito da n. 5 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale fino a 6 MW, per una potenza complessiva pari a 30 MW, ubicato nei territori dei Comuni di Foggia, Lucera e San Severo ed opere e infrastrutture connesse”* rinviando al parere della Commissione Paesaggio che *“... ritiene ammissibili i soli aerogeneratori **WTG17b/11 e WTG14c/15**, in quanto nonostante l’area in cui questi insistono conservi ancora una dignitosa qualità paesaggistica ritiene che gli stessi non contribuiscano sostanzialmente ad un’eccessiva compromissione dell’area e non creino cluster con gli altri impianti già in esercizio”*;
- successivamente, la Provincia di Foggia, Settore Ambiente Servizio Gestione iniziative e interventi per la tutela e valorizzazione ambientale Ufficio VIA PAUR FER – V.INC.A, in qualità di amministrazione procedente, con nota prot. n. 59098 del 12/11/2024 (acquisita agli atti al prot. n. 554227 pari data), trasmetteva il verbale della Conferenza dei Servizi decisoria del 08/11/2024. Nel corso della seduta il Responsabile del procedimento PAUR:
 - confermava *“che l’area è stata accertata come “idonea” e, ritenendo che la Società abbia superato con le proprie controdeduzioni le criticità residue relative ai ricettori coinvolti dagli*

aerogeneratori 14 e 17, nonché tenendo conto della parità di trattamento rispetto a casi analoghi (fino all'individuazione delle aree idonee, con scadenza fissata presumibilmente entro il 31 Dicembre 2024, da parte della Regione si applica la 199/2021), ritiene possibile procedere con la dichiarazione di compatibilità ambientale e paesaggistica, riservandosi tuttavia l'inserimento di prescrizioni generali nel provvedimento di VIA finale. dichiara la compatibilità ambientale e paesaggistica e resta in attesa dell'AU per emettere il PAUR";

- *sollecitava "il parere di ENAC, e la Società risponde che la pratica è stata già avviata e si attiverà per ottenere il parere nel più breve tempo possibile, prima del completamento dell'iter autorizzativo di A.U."*.

Nel corso della seduta, la referente regionale invitava la Società proponente a depositare tutti gli elaborati sul portale telematico regionale, in conformità alla DGR 3029/2010 e alla DD 1/2011. Inoltre, relativamente alle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, ex D.M. 10/09/2010 e L.R. 28/2022, chiedeva di dare formale evidenza delle interlocuzioni già intraprese o da intraprendere con tutti i Comuni coinvolti dall'intervento, inteso nel suo complesso (aerogeneratori e opere di connessione);

- successivamente, il Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria regionale, con comunicazione prot. n. 625163 del 16/12/2024 (acquisita al prot. n. 626422 pari data) trasmetteva la nota di riscontro al verbale della Conferenza dei Servizi decisoria del 08/11/2024 (prot. prov.le n. 59098 del 12/11/2024) confermando quanto espressamente dichiarato nel parere rilasciato con precedente nota prot. 452373 del 20/09/2024 (*ndr parere non favorevole alla realizzazione degli aerogeneratori WTG 2b/2, WTG 04/12, WTG 22b/16, attesa l'esigua distanza degli stessi, inferiore ai 3000 mt, dalla rete tratturale*) e ribadendo che " ... come perimetrate dal Quadro d'assetto dei tratturi, le aree del tratturo n. 1 L'Aquila-Foggia e quelle del tratturello n. 49 sono classificate sub A) rispettivamente nella parte di maggiore ampiezza rispetto alla sede della S.S. 16 e alla sede della S.P. 22 ai sensi della vigente normativa regionale e statale e, con riferimento a quest'ultima, sono sottoposte alla disciplina della parte II del D. Lgs 42/2004";
- la Società proponente, con comunicazione del 07/02/2025 (acquisita al prot. n. 069118 pari data) informava di aver provveduto a depositare sul portale sistema puglia "tutta la documentazione integrativa ed aggiornata richiesta dal rappresentante della Regione Puglia ai fini della procedibilità della istanza di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003";
- questa Sezione, in esito alla verifica della documentazione depositata sul portale telematico regionale, con nota prot. n. 145166 del 20/03/2025, invitava il proponente a perfezionare la documentazione depositata sul portale istituzionale regionale al fine di superare le anomalie formali riscontrate; cui la Società riscontrava con diverse comunicazioni acquisite al prot. n. 158918 del 26/03/2025, prot. n. 234162 del 05/05/2025, prot. 245666 del 10/05/2025, prot. n. 412035 del 18/07/2025 e prot. n. 419909 del 23/07/2025;
- con nota prot. n. 476593 del 04/09/2025, questa amministrazione regionale, nella persona del Responsabile del procedimento A.U., alla luce di quanto sin qui esposto, riteneva concluse le attività istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, nell'ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza nominale pari a 30 MW, costituito da 5 aerogeneratori (2b/2, 04/12, 22b/16, 17b/11 e 14 c/15), della potenza unitaria pari a 6 MW, sito nel comune di Foggia, Lucera e San Severo, nonché delle opere ed infrastrutture connesse strettamente funzionali alle precedenti;
- con riferimento alle misure di compensazione e riequilibrio ambientale ex D.M. 10.9.2010, la **AEP S.r.l.** con nota del 26/03/2025 (acquisita al prot. n. 158918 pari data) riferiva di aver avviato le interlocuzioni con tutti i Comuni interessati trasmettendo le proposte formulate al Comune di Lucera (acquisita al prot. n. 156425 del 25/03/2025), al Comune di Foggia (acquisita al prot. n. 156419 del 25/03/2025), e al Comune di San Severo (acquisita al prot. n. 156421 del 25/03/2025);
- la **AEP S.r.l.** con nota acquisita al prot. n. 512959 del 22/09/2025 depositava la documentazione richiesta

con la nota dello scrivente Servizio prot. n. 476593 del 04/09/2025; e con comunicazione acquisita al prot. n. 543941 del 06/10/2025 trasmetteva l'Atto Unilaterale d'Obbligo firmato digitalmente il 06/10/2025 da parte dell'Amministratore Unico della società.

PRESO ATTO dei pareri, valutati ed acquisiti nell'ambito del procedimento PAUR ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (PAUR), delegato alla Provincia e culminato nella conferenza decisoria del 08/11/2024, e di seguito riportati in stralcio, rimandando all'autorità competente PAUR (Provincia di Foggia) per quanto non espressamente richiamato o riportato:

- Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, parere prot. n. 11016 del 22/08/2025 (acquisita al prot. n. 459257 pari data) con il quale comunica che “le aree interessate dalle opere in progetto (impianto propriamente detto ed opere di connessione) non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004.

Fa eccezione il Regio Tratturo n. 1 “L'Aquila-Foggia” sottoposto a vincolo con D.M. 22.12.1983 che presenta una interferenza diretta con il tracciato del cavidotto in loc. *Falciglia* nei pressi dell'aerogeneratore WTG 2b/2, nonché tutelato come “Ulteriore Contesto Paesaggistico” ai sensi dell'art. 143 del medesimo Codice e delle N.T.A. del PPTR della Regione Puglia, art. 76, punto 2), lett. b).

Giova qui rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, sopra citata, è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie alla candidatura transnazionale de “La Transumanza” all'UNESCO, presentata nel marzo 2018 da parte dell'Italia, capofila, insieme alla Grecia e all'Austria. Tale candidatura, nel dicembre 2019, ha portato all'iscrizione ufficiale della transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità.

Si evidenzia al contempo che l'opera in progetto si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili databili, in particolare, tra il neolitico e l'età medievale; le evidenze appena citate sono note dalla bibliografia scientifica di settore, rilevate nella Carta Archeologica della Regione Puglia e individuate nell'ambito del PPTR_zone di interesse archeologico_Rete Tratturi.

Richiamandosi alle criticità di ordine archeologiche già rilevate in fase di VIA e già indicate nel parere tecnico istruttorio di questa Soprintendenza prot. 10718 del 18/09/2024, si prescrive ai sensi della vigente normativa sull'archeologia preventiva che:

1. Vengano condotti saggi di scavo archeologici preliminari alla realizzazione delle opere, da parte di società qualificata in possesso di certificazione SOA cat. OS25 che dovrà redigere il relativo piano di indagini, ai fini di acquisire un primo e parziale quadro conoscitivo delle interferenze con beni archeologici, e di definire di conseguenza le più idonee modalità di tutela, in particolare nei casi di eventuali evidenze di particolare rilievo con beni la cui conservazione non può che essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in situ. I saggi di scavo dovranno essere condotti nelle aree di interferenza.

2. Venga attivata la sorveglianza archeologica continuativa per tutte le attività di scavo previste per la realizzazione del parco eolico e delle relative opere di connessione elettrica alla rete di trasmissione nazionale.

Si precisa che qualora durante tutti i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, la Società responsabile dell'esecuzione è tenuta a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.

Considerato che in data 23/07/2025 la Società AEP Srl ha trasmesso a questa Soprintendenza il Piano Indagini Archeologiche e il Piano Indagini Geognostiche ad integrazione della VPIA, acquisiti agli atti d'archivio in data 24/07/2025 con prot. 9929, e che tali piani di indagine sono stati preventivamente

condivisi con il personale tecnico di questo Ufficio, la Scrivente autorizza, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e ai sensi dell'art. 41, comma 4, Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, i piani di indagine trasmessi”.

- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta Sorveglianza sulle Infrastrutture Stradali e la Vigilanza sui Contratti Concessori Autostradali, prot. n. 21232 del 16/07/2024 (acquisita al prot. prov. 37903 pari data) “nel richiamare sin da ora il puntuale rispetto di tutta la legislazione vigente in materia, rappresenta in linea di massima il proprio preliminare parere favorevole alle opere poste a condizione che vengono ottemperante le seguenti prescrizioni:

- Che l'interferenza che si viene a determinare con il patrimonio dell'infrastruttura autostradale, in conformità alle disposizioni legislative in materia (artt. 25, 26 e 27 del D.L.vo n. 285 del 30/04/1992), deve necessariamente essere regolamentata attraverso specifico atto convenzionale finalizzato a definire tutti i rapporti che vengono a determinarsi tra le parti in relazione all'attraversamento autostradale.

Il citato Atto convenzionale, corredato del progetto di attraversamento, dovrà essere redatto congiuntamente alla Società Concessionaria ASPI e dovrà essere sottoposto, per il tramite di quest'ultima, all'approvazione di questo Ministero Concedente.

- Che venga redatto adeguato approfondimento progettuale corredato dei particolari costruttivi e relazioni, che definiscono in maniera esaustiva la natura, le modalità tecniche che si intendono adottare nell'attraversamento e le geometrie delle opere proposte in fascia di rispetto autostradale e nel sedime di proprietà. Detto progetto dovrà essere allegato alla proposta di convenzione di cui ai punti precedenti, per la necessaria autorizzazione.
 - Che venga garantito il puntuale rispetto di tutta la legislazione vigente in materia di infrastrutture autostradali e relative zone vincolate.
 - Che l'uso/attraversamento della proprietà autostradale, resta comunque condizionato alla circostanza che i lavori non comportino in nessun caso interruzione e/o rallentamento del traffico autostradale, oltretutto all'impegno della Ditta proponente a rimuovere qualsiasi opera, realizzata nella fascia di rispetto, in caso di esigenze autostradali a giudizio e richiesta della società Concessionaria ASPI o di questo Ministero Concedente.”
- Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese del Made in Italy), Direzione Generale per le Attività Territoriali, Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise:
 - prot. 2290 del 07/01/2022 (acquisita al prot. prov. n. 917 del 10/01/2022), in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla AEP S.r.l. e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di San Severo (FG), in data 08/11/2021 al n° 2138 serie 3, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell'11/12/1933”, rilascia nulla alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica MT 30 kV interrata per la connessione alla RTN di un parco eolico denominato “Orione” costituito da n. 5 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale fino a 6 MW, per una potenza complessiva pari a 30 MW, ubicato nei territori dei Comuni di Foggia e San Severo (FG) - (solo per la sezione in MT), per il collegamento dello stesso alla Rete Elettrica Nazionale, subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:
 1. tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;
 - prot. 2291 del 07/01/2022 (acquisita al prot. prov. n. 907 del 10/01/2022), “Con riferimento all'allegata dichiarazione d'impegno trasmessa il 14/12/2021” rilascia parere favorevole rimanendo in attesa “di ricevere, da parte della stessa Società AEP S.r.l., il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze

elettromotrici indotte con impianti della Rete Pubblica di Comunicazione delle varie Società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio dei nulla osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la prevista verifica tecnica;

- Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia, nota prot. 12740 del 16/08/2024 (acquisita al prot. prov. n. 42764 pari data) comunica che “che per tale tipologia di procedimento rileva l'istruttoria, ex art. 3 DPR 151/2011, laddove i progetti di che trattasi ricomprendano attività individuate nell'elenco allegato al citato disposto legislativo.

Per la compiuta attivazione occorrerà avviare il richiamato procedimento unicamente per attività in categ. “B” e “C” mentre per le restanti, ricadenti in categ. “A”, non necessita la preventiva acquisizione del parere di conformità sul progetto, da parte di questo Comando, ritenendosi l'adempimento assolto con la presentazione della SCIA ai fini antincendi.

La documentazione da produrre, conformemente alle indicazioni di cui al D.M. 07.08.2012, dovrà essere costituita da istanza (in bollo se dovuto) e corredata, altresì, dalla ricevuta del versamento in C/C ovvero bonifico IBAN, trattandosi di servizio a pagamento reso da parte del Comando dei Vigili del fuoco.

Sul punto si evidenzia che l'inoltro dovrà necessariamente avvenire all'indirizzo pec com.prev.foggia@cert.vigilfuoco.it evitando, quindi, collegamenti a link esterni per l'acquisizione degli allegati trasmessi”;

- Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata, nota prot. n. 20561 del 04/11/2024 (acquisita al prot. n. 57309 pari data) comunica che “Dall'analisi della documentazione di progetto disponibile al link indicato nella citata nota prot. 52668 e, in particolare dal piano particellare di esproprio (datato 04.10.2024), si è riscontrato che tra le particelle catastali interessate dall'intervento sono presenti alcune particelle intestate a “Direzione Generale del Demanio – Ministero Finanze” (Comune di San Severo Fg 133 plla 151, Fg 132 plle 50 – 44, Comune di Lucera Fg 38 plle 108 - 110), oltre ad altre particelle intestate al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica, al Demanio Pubblico della Regione Puglia e al Demanio Pubblico della Regione Puglia Ramo Tratturi.

Per gli immobili intestati al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica, si rappresenta che il parere finalizzato all'esecuzione dell'opera potrà essere rilasciato dal competente Consorzio di Bonifica, Amministrazione alla quale compete la gestione degli immobili aventi la natura giuridica sopra menzionata ai sensi del R.D. n. 215/1933.

Per quanto attiene ai cespiti intestati al Demanio Pubblico della Regione Puglia e al Demanio Pubblico della Regione Puglia Ramo Tratturi, il relativo parere potrà essere rilasciato dal competente servizio regionale.

Inoltre, in seguito agli accertamenti effettuati da questa Direzione Regionale, si è potuto appurare che le particelle 50 – 44 del foglio 132 e particella 151 del foglio di mappa 133 del Comune di San Severo, intestate alla “Direzione Generale del Demanio – Ministero Finanze”, sono state acquisite al Demanio Pubblico della Regione Puglia (vedi note di trascrizione in allegato) e, quindi, risultano di competenza del relativo servizio regionale.

Per quanto attiene alle altre particelle intestate alla “Direzione Generale del Demanio – Ministero Finanze” (Comune di Lucera Fg 38 plle 108-110), si comunica che la scrivente ha già avviato le necessarie verifiche finalizzate all'individuazione della corretta natura giuridica dell'immobile, allo scopo di identificare la relativa Amministrazione competente per la gestione. Tuttavia, da una disamina su mappa (allegata alla presente), sembrerebbe che tali particelle siano anch'esse, come le limitrofe, in capo al Demanio Pubblico della Regione Puglia (vedi p.lla 106 del foglio di mappa 38) o al Consorzio di Bonifica (vedi p.lla 98-100-102 del foglio di mappa 38, ..).

Si chiede, pertanto, alla Regione e al Consorzio per la Bonifica della Capitanata confermare circa la propria competenza gestoria in merito alle particelle 108 e 110 del foglio di mappa 38 del Comune di Lucera”;

- ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali)

- Direzione generale per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi e l'operatività territoriale - Ufficio operativo territoriale per l'area territoriale sud, nota prot. prot. 80431 del 07/11/2024, acquisita al prot. prov. 58403 pari data, con la quale fornisce indicazioni in ordine alla verifica d'interferenza con i sistemi di trasporto pubblico ed impianti fissi in esercizio, come di seguito indicato:

".... se per la realizzazione dell'intervento in proposta non risultano rispettate le distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56 del DPR 753/80, e quindi deve essere prodotta una richiesta ex art. 60 del DPR medesimo, dovrà essere inviata a questo UOT di ANSFISA (tramite PEC) all'indirizzo ansfisa@pec.ansfisa.gov.it della specifica documentazione tecnica attestante il rispetto della normativa di settore, corredata del parere favorevole dell'esercente dell'impianto di trasporto pubblico interessato.

Tutti gli elaborati tecnici dovranno essere regolarmente sottoscritti dal professionista incaricato della progettazione e dal Direttore dell'Esercizio dell'esercente della infrastruttura di trasporto. Si specifica altresì che qualora l'intervento in esame comporti invece la realizzazione di opere ed impianti con posa di opere, condotte (convoglianti liquidi, gas o sostanze solide minute, polverulente, pastose o in sospensione in veicolo fluido) o canali in attraversamento e/o parallelismo ai sensi dell'art. 58 del DPR 753/80 occorrerà invece tener conto delle disposizioni previste dal DM n.137 del 4 aprile 2014 "Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto" con caratteristiche tecniche rispondenti alle indicazioni riportate al punto 8 del relativo Allegato A. Nell'occasione si segnala altresì che ("Nel caso in cui, per particolari motivi, risulti tecnicamente impossibile attenersi alle disposizioni tecniche di cui all'Allegato «A»") l'art. 2 del DM sopraindicato consente, al soggetto attraversante proporre una eventuale soluzione alternativa, in deroga, che tuttavia garantisca un grado di sicurezza non inferiore a quello ottenibile dall'applicazione delle su citate norme. In tal caso, la suddetta richiesta di deroga dovrà essere sottoposta al Tavolo tecnico, disciplinato dal successivo art. 3 del medesimo DM, in quanto (unico) soggetto deputato ad esprimere un parere vincolante sulla soluzione presentata dall'ente attraversante.

Si ritiene infine opportuno precisare che nel caso l'intervento da realizzare interferisce con:

- *tratte delle reti di trasporto ferroviario, le istanze andranno rappresentate direttamente all'operatore ferroviario interessato, in quanto responsabile, alla luce del complessivo attuale quadro normativo, del funzionamento sicuro della propria parte di sistema e del controllo dei rischi indotti da terzi, sulla base delle procedure del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza;*
- *strade e/o autostrade della rete nazionale, le istanze andranno rappresentate al competente Ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al gestore della rete stradale/autostradale di riferimento in quanto trattasi di una specifica linea di attività non rientrante fra le competenze proprie della Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di questa Agenzia.";*
- Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Opere pubbliche e infrastrutture – Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, nota acquisita al prot. n. 88454 del 18/02/2025 con la quale richiama il contenuto della circolare prot. 20742 del 16/11/2023 del medesimo Servizio Gestione Opere Pubbliche;
- Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria– Parco Tratturi:
 - *prot. 49040 del 17/09/2024 (acquisita al prot. prov. 46923 pari data) comunica che non è stato possibile istruire il progetto attesa la difficoltà a reperire le informazioni riguardanti l'esatta ubicazione degli aerogeneratori, nonché delle opere accessorie in quanto gli shape pubblicati risultavano corrotti e non leggibili;*
 - *prot. 452373 del 19/09/2024 (acquisita al prot. prov. 47288 pari data) esprime "parere non favorevole alla realizzazione degli aerogeneratori WTG 2b/2, WTG 04/12, WTG 22b/16, attesa l'esigua distanza degli stessi, inferiore ai 3000 mt, dalla rete tratturale. Si rappresenta infine che, qualora la conclusione del procedimento avesse esito favorevole, sarà necessario comunque acquisire l'autorizzazione ex art. 21 del D.lgs 42/2004 da parte della competente Soprintendenza*

relativamente ai lavori di adeguamento della strada di accesso all'aerogeneratore WTG 2b/2 per la parte interferente con il tratturello n. 49, nonché prevedere misure di natura compensativa e/o mitigativa in favore del Demanio Armentizio, in attuazione del suddetto Documento Regionale di Valorizzazione dei tratturi, da concordare con il Servizio scrivente prima dell'inizio dei lavori. Inoltre, sempre nella medesima evenienza di conclusione favorevole del procedimento, si rammenta che, in relazione all'interferenza dei cavidotti interrati con la rete tratturale, sono ammissibili gli attraversamenti trasversali, nonché quelli longitudinali su strade esistenti, e sono oggetto di rilascio da parte di questo Servizio di apposita concessione regolante tempi, condizioni, modalità di utilizzo, nonché canone annuo, da corrispondersi ai sensi del R.R. 23/2011 "Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali";

- prot. n. 625163 del 16/12/2024 (acquisito al prot. n. 626422 del 17/12/2024) in riscontro al verbale della Conferenza dei Servizi decisoria del 08/11/2024 (prot. prov.le n. 59098 del 12/11/2024) conferma quanto espressamente dichiarato nel parere rilasciato con precedente nota prot. 452373 del 20/09/2024 e ribadiva che " ... come perimetrare dal Quadro d'assetto dei tratturi, le aree del tratturo n. 1 L'Aquila-Foggia e quelle del tratturello n. 49 sono classificate sub A) rispettivamente nella parte di maggiore ampiezza rispetto alla sede della S.S. 16 e alla sede della S.P. 22 ai sensi della vigente normativa regionale e statale e, con riferimento a quest'ultima, sono sottoposte alla disciplina della parte II del D. Lgs 42/2004".
- Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture – Servizio Autorità Idraulica, prot. n. 449257 del 17/09/2024, acquisita al prot. prov. n. 46929 pari data comunica che "La documentazione tecnica depositata nel faldone telematico provinciale, chiarisce che il progetto prevede la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico, per una potenza complessiva pari a 30 MW, da realizzare nei comuni di Foggia, Lucera e San Severo. A seguito di valutazioni emerse durante l'iter procedurale in corso, è emerso un nuovo riposizionamento delle torri, registrato con prot. n.0040255/2024 del 29.07.2024.

I nuovi elaborati grafici nonché la documentazione originaria depositata in data 06.04.2021 con prot. n.2021/0000017029, non prospettano un quadro chiaro delle interferenze e dalle indagini istruttorie si evince che la nuova localizzazione della turbina "WTG 22b/16" ricade, secondo la carta idro-geomorfologica dell'Autorità di Bacino della Puglia (delibera di approvazione del Comitato Istituzionale A.d.B. n.48/2009 del 30.11.2009) consultabile al link <https://www.sit.puglia.it/>, in un impluvio appartenente al reticolo idrografico superficiale minore Inoltre l'elettrodotto nella sua totale percorrenza interseca:

- il Torrente Salsola e Fiumara di Alberona (nome I.G.M. Torrente Salsola), al foglio 131 del comune di San Severo (FG), appartenente alla partita speciale n.4 - acque esenti da estimo, denominato con cod. id. FG0059 nei registri delle acque pubbliche ai sensi del R.D. 6441/1914 e individuato dal Piano Generale di Bonifica di Capitanata con cod. n.765 come "tratta del reticolo idrografico sistemata";
- l'Affluente n.6 del Torrente Salsola, al foglio 37 plle 37 e 154 del comune di Lucera (FG), individuato dal Piano Generale di Bonifica di Capitanata con cod. n.99 come "canale di bonifica";
- il Canale Torretta, oltre ai suoi 2 affluenti (impluvi del reticolo idrografico minore), al foglio 131 plle 104, 152, 156 e foglio 132 plla 50 del comune di San Severo (FG), individuato dal Piano Generale di Bonifica di Capitanata con cod. n.95 come "canale di bonifica";
- il Canale Stella, al foglio 39 del comune di Lucera (FG), appartenente alla partita speciale n.4 - acque esenti da estimo, individuato dal Piano Generale di Bonifica di Capitanata con cod. n.517 come "tratta del reticolo idrografico sistemata";
- l'affluente n.1 del Canale Stella, al foglio 38 plla 77 del comune di Lucera (FG), individuato dal Piano Generale di Bonifica di Capitanata con cod. n.358 come "canale di bonifica";
- il Canale "Collettore SS16", al foglio 135 del comune di San Severo (FG), individuato dal Piano Generale di Bonifica di Capitanata con cod. n.361 come "canale di bonifica";

- l'affluente n.3 del "Collettore SS16" (parallelismo), al foglio 133 del comune di San Severo (FG), individuato dal Piano Generale di Bonifica di Capitanata con cod. n.362 come "canale di bonifica";

Dette aste idriche, ad esclusione di quella relativa al Torrente Salsola, ai sensi delle N.T.A. del P.P.T.R. - Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (DGR n.176 del 16.02.2015), appartengono alla Rete Ecologica Regionale (Reticolo San Severo 75 o canali di bonifica) disciplinata dalle prescrizioni e misure di salvaguardia ivi contenute nel piano stesso.

Per quanto sopra esposto, la verifica documentale non può prescindere dalle valutazioni di uno specifico studio di compatibilità idraulica e idrologica, non individuato agli atti, che illustri nel dettaglio la gestione delle interferenze idrauliche presenti, nonché le modalità di attraversamento ipotizzate.

Per le intersezioni con il Torrente Salsola, il Canale Stella e per le interferenze derivanti dal reticolo idrografico minore occorre specificare che per effetto della disciplina contenuta nel co. 2 dell'art. 22 della Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 le *"funzioni e compiti"* attribuiti alle Province ai sensi dell'art. 25, lett. e), co. 1 della L.R. n. 17/2000, *concernenti le attività di polizia idraulica [sono] comprensiv[e] delle funzioni e compiti concernenti l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua, così come previsto dall'articolo 89, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998."*

Si sottolinea, dunque, la necessità di un coinvolgimento nel procedimento in parola del competente Ufficio della Provincia di Foggia - Servizio edilizia sismica e approvvigionamento idrico, quale Ente preposto alle attività di polizia idraulica, nonché al rilascio del parere favorevole/nulla osta (autorizzazione idraulica) per i corsi d'acqua, interessati dalle iniziative edilizie e/o infrastrutturali o, comunque, dalle modificazioni e/o trasformazioni del territorio valutabili secondo la disciplina del Capo VII del R.D. n. 523/1904 "Polizia delle acque pubbliche".

Atteso che le intersezioni sopraindicate (Torrente Salsola e Canale Stella) ricadono all'interno del comprensorio del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, come si rileva agevolmente dal Piano Generale di Bonifica tutela e valorizzazione del territorio della Capitanata (DGR n.736 del 23.05.2022), accessibile al link <https://www.regione.puglia.it/web/agricoltura/irrigazione-e-bonifica>, la società proponente dovrà produrre allo stesso Consorzio apposita istanza per il rilascio della relativa concessione, previa acquisizione del parere favorevole/nulla osta (autorizzazione idraulica) innanzi specificato, considerate le eventuali modifiche dell'intervento valutate in sede di conferenza di servizi. Diversamente, le intersezioni con i canali di bonifica sopradescritti, trattandosi di beni demaniali dello Stato per le opere di bonifica, ai sensi della L.R. 4/2012 *"Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica"*, nonché del R.R. 17/2013 *"Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia"*, il Consorzio di Bonifica territorialmente competente è istituzionalmente preposto all'analisi delle istanze relative al rilascio delle autorizzazioni e concessioni per l'utilizzo dei beni demaniali statali/regionali con ramo bonifica.

Il rilascio di dette autorizzazioni e concessioni è comunque subordinato all'elaborazione dello studio di compatibilità idraulica e idrologica sopra richiamato";

- Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismi e Usi Civici, prot. 13977 del 19/11/2021 (acquisita al prot. prov. 58188 pari data) invita a fare riferimento a quanto rappresentato con nota n. A00 079/10152 del 25.08.2021, ovvero di presentare richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98;
- Arpa Puglia – DAP di Foggia, nota prot. 72271 del 03/10/2024 (acquisita al prot. prov. le n. 50288 pari data), considerata la consueta difficoltà ad acquisire la documentazione aggiornata sul sito istituzionale, chiede l'invio a mezzo PEC della documentazione di progetto;
- Provincia di Foggia - Servizio Tutela del Territorio, prot. n. 1887 del 07/11/2024, determina di rilasciare l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR, al proponente

Aep srl per l'intervento di seguito descritto: "Impianto eolico denominato 'Orione' costituito da n. 5 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale fino a 6 MW, per una potenza complessiva pari a 30 MW, ubicato nei territori dei Comuni di Foggia, Lucera e San Severo ed opere e infrastrutture connesse", rimandano a "le motivazioni riportate in narrativa al punto "Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni" di seguito riportate: "... Per quanto finora detto, questa Commissione Paesaggio, ritiene ammissibili i soli aerogeneratori WTG17b/11 e WTG14c/15, in quanto nonostante l'area in cui questi insistono conservi ancora una dignitosa qualità paesaggistica ritiene che gli stessi non contribuiscano sostanzialmente ad un'eccessiva compromissione dell'area e non creino cluster con gli altri impianti già in esercizio";

- Comune di Lucera, IV SETTORE Opere Pubbliche-Pianificazione e Programmazione Territoriale Attività Produttive - Edilizia Pubblica e Privata Servizio S.U.A.P., prot. n. 2723474 del 07/11/2024, acquisito al prot. prov. le n. 58411 del 07/11/2024, *"dal punto di vista strettamente urbanistico e relativamente alle sole opere ricadenti nel Comune di Lucera (due aerogeneratori WTG 17b/11 e WTG 14c/15 e opere di connessione e infrastrutture connesse) ESPRIME PARERE FAVOREVOLE al progetto alle seguenti condizioni:*

- *la Società riconosca a favore del Comune di Lucera le misure compensative ambientali e territoriale nella misura massima consentita dalla normativa vigente; tra la società e il Comune di Lucera, in ossequio a quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia (L.R. 28/2022 e D.M. 10.09.2010), prima dell' inizio dei lavori sia sottoscritta apposita convenzione attuativa (il cui schema dovrà essere allegato alla A.U./ VIA per farne parte integrante e sostanziale) che regolamenti i rapporti reciproci nella realizzazione e gestione delle opere connesse al medesimo impianto, nonchè definisca anche le precitate misure compensative ambientali da riconoscere a favore del Comune di Lucera per le opere ricadenti nel Comune di Lucera; tali misure compensative sono giustificate dalla circostanza che l'agro del Comune di Lucera è ricco di segnalazioni archeologiche di notevole rilevanza storico-documentale, che con la eventuale realizzazione delle opere annesse all'impianto e relative connessioni si troverebbero inserite in un contesto ambientale a loro non congeniale. Tale eventualità comprometterebbe la possibilità di studi e scavi archeologici e una successiva fruizione turistica dell'area stessa;*
- *Siano acquisiti tutti i NN.00. degli Enti/Uffici coinvolti (Provincia di Foggia-Settore Viabilità e Ambiente, Soprintendenza; ENAC-ENAV, AdB-Puglia; nonchè assenso/convenzione con Terna S.P.A., ENEL, ANAS, AQP etc..) nel relativo procedimento di approvazione della pratica in argomento;*
- *Venga rinviata al Ministero/Regione Puglia/Provincia di Foggia la valutazione sulla eventuale sovrapposizione ed interferenze tra gli aerogeneratori/reti di connessione, oggetto del Provvedimento di VIA/Conferenza ed altre proposte presentate nell' ambito del comune di Lucera;*
- *Sia valutata bene la collocazione delle opere nell' ambito del Comune di Lucera (reti interrato e aerogeneratori) di cui trattasi, il cui posizionamento potrebbe generare contrasto con altri eventuali impianti autorizzati in regime di autorizzazione unica/VIA;*
- *Sia esclusa l'esistenza di ogni altra interferenza degli aerogeneratori con eventuali linee ad alta tensione ENEL, condotte SNAM, condotte del Consorzio di Bonifica ecc....;*
- *La realizzazione di eventuali volumetrie connesse all'impianto e ricadenti nel Comune di Lucera sia assoggettata al rispetto di tutte le norme che ne regolano la fattispecie (statali, regionali e locali), comprese quelle del Codice della Strada, e sia assoggettata al rilascio del relativo Permesso di Costruire da parte del Comune di Lucera ad esito positivo della A.U./VIA, qualora esplicitamente indicato nell'ambito dell'Autorizzazione Unica /Provvedimento di VIA;*
- *La compatibilità delle opere previste su aree assoggettate ai vincoli di cui in premessa (AdB-Puglia; Provincia di Foggia; Soprintendenza; etc..), con le relative direttive di tutela, sia valutata dagli enti/uffici preposti alla loro salvaguardia e quindi al rilascio del relativo atto di assenso;*

- *sia inviato l'avviso dell'avvio del procedimento espropriativo a tutti i proprietari interessati ai sensi degli artt. 11 e 16 del D. Lgs 327/2001;*

Qualora la società dovesse ottenere l'Autorizzazione Unica/VIA dovrà rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:

- *gli aerogeneratori dovranno essere collocati ad una distanza non inferiore a 150 m. dalle strade pubbliche;*
- *la distanza dai confini di proprietà degli aerogeneratori non dovrà essere inferiore alla massima proiezione di qualsiasi elemento impiantistico aggettante;*
- *al fine di minimizzare gli ipotetici disturbi causati dal rumore, l'impianto dovrà mantenere le giuste distanze da tutti gli edifici abitati o abitabili, nel rispetto dei limiti di legge, previo studio di dettaglio in materia di inquinamento acustico;*
- *in fase di cantiere dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti volti a minimizzare l'emissione di polveri: imponendo basse velocità dei mezzi; utilizzando acqua per bagnare le aree di lavoro e le strade; le piste saranno inoltre rivestite da un materiale inerte a granulometria grossolana che limiterà l'emissione di polveri;*
- *durante la fase di cantiere e di dismissione, per evitare o limitare il disturbo indotto per emissioni acustiche e di vibrazioni ai residenti nelle aree limitrofe, si eviterà l'esecuzione dei lavori o il transito degli automezzi durante le ore di riposo;*
- *gli oli esausti derivanti dal funzionamento dell'impianto eolico verranno adeguatamente trattati e smaltiti presso il "Consorzio obbligatorio degli oli esausti";*
- *le aree che saranno sottratte all'attuale uso durante le fasi di cantiere saranno ripristinate come ante operam, attraverso interventi di ripristino ambientale; in condizioni di esercizio resteranno non fruibili solamente alcune aree necessarie e corrispondenti al buffer attorno alla base degli aerogeneratori;*
- *le superfici necessarie allo stoccaggio momentaneo dei materiali saranno quelle minime indispensabili, evitando occupazioni superflue di suolo;*
- *le operazioni e le attività di cantiere (sia in fase di allestimento che di dismissione dell'impianto) verranno limitate o evitate durante il periodo riproduttivo o migratorio, al fine di ridurre il disturbo ad eventuali specie faunistiche;*
- *Al termine della vita utile dell'impianto si procederà al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed all'inerbimento di tutte le aree soggette a movimento terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni; inoltre, in fase di dismissione dell'impianto per il plinto di fondazione si prevede il rinterro totale dello stesso e la riprofilatura della sezione di scavo con le aree circostanti;*
- *la rimozione completa delle reti al termine della vita utile dell'impianto e conferimento agli impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente;*
- *la viabilità di servizio non dovrà essere finita con pavimentazione stradale bituminosa, ma dovrà essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali, il tutto al fine di una salvaguardia del paesaggio agricolo;*
- *gli aerogeneratori dovranno essere realizzati ad una distanza da unità abitativa, non inferiore ai 200 m.;*
- *deve essere posta attenzione alla stabilità dei pendii evitando attività che possono innescare fenomeni di erosione;*
- *il proponente al termine della vita dell'impianto e opere di connessione dovrà comunicarlo anche a questo Ente;*
- *qualora l'impianto risulti non operativo da più di 12 mesi, ad eccezioni di specifiche situazioni determinate da interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, la Società dovrà provvedere alla sua dismissione nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 12, comma 4 del decreto legislativo n. 387/2003;*

- *a fine ciclo produttivo dell'impianto, le opere connesse ricadenti nel Comune di Lucera dovranno essere rimosse e smaltite ai sensi della normativa vigente;*
 - *la società in fase di convenzionamento dovrà assicurare le dovute garanzie fideiussorie per la dismissione delle opere connesse ricadenti nel territorio del Comune di Lucera;*
 - *Le opere inerenti strutture pubbliche comunali (viabilità ed altro-ripristini a seguito della realizzazione di opere infrastrutturali) siano eseguite a perfetta regola d'arte ed in particolare così come previsto dal nuovo Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 27.10.2014 avente per oggetto "Regolamento per l'esecuzione di opere che richiedono interventi di manomissione del suolo e sottosuolo pubblico sul territorio comunale"; inoltre a titolo di compensazione ambientale il proponente dovrà riqualificare le strade comunali interessate dagli scavi per le opere di connessione mediante il rifacimento delle pavimentazioni delle stesse strade, esteso alla intera larghezza e lunghezza della carreggiata;*
 - *La occupazione permanente o temporanea di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Lucera e che comporti o meno la costruzione di manufatti, è soggetta a preventiva concessione/autorizzazione da parte dell'Ente, così come disciplinato dal Regolamento Comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale approvato con Deliberazione Consiliare n. 30 del 31.05.2022;*
 - *durante la esecuzione delle opere sia garantita la pubblica e privata incolumità dei cittadini e l'esatta osservanza delle norme di sicurezza;*
 - *L'inizio dei lavori sia subordinato:*
1. *all'acquisizione dell'autorizzazione unica, nonché di tutti gli atti di assenso da parte degli enti/uffici coinvolti nel procedimento di approvazione delle opere in questione e degli atti di assenso da parte dei privati proprietari dei suoli eventualmente interessati dalle opere;*
 2. *al rispetto delle prescrizioni impartite nei pareri/N.O. rilasciati dagli Enti coinvolti;*
- *la Società qualora dovesse ottenere l'Autorizzazione Unica/VIA dovrà presentare a questo Ente una relazione descrittiva asseverata con relativo elaborato grafico a firma di un tecnico abilitato nella quale dovrà riportare le opere autorizzate ricadenti su eventuali proprietà private del Comune di Lucera, indicando la fascia di rispetto delle medesime opere (infrastrutture interrato e cabine da realizzare);*

Si precisa che il Comune resta sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia anche giuridica che per dato o per fatto del presente parere potesse pervenirgli da terzi, intendendosi che il parere viene concesso senza pregiudizio e limitazione dei diritti dei terzi."

- *Comune di Foggia, AREA VII — Servizio Ambiente e Sviluppo sostenibile, prot. n. 55601 del 31/03/2025, acquisita al prot. 166200 pari data, riferisce che con DGC n. 51 del 19/03/2025 la Giunta comunale ha approvato il documento tecnico ed il relativo modello di convezione per la determinazione del controvalore economico delle misure di compensazione ambientale relative alla costruzione di impianti da FER e chiede al proponente di trasmettere l'elaborato tecnico di producibilità con specifico riferimento alle ore annue di funzionamento dell'impianto al fine di procedere alla esatta quantificazione delle misure compensative.*
- *Comune di San Severo, AREA V — Urbanistica, Rigenerazione Urbana e Territoriale, Attività produttive, Servizio Pianificazione Strategica e Qualità del Paesaggio, parere acquisito al prot. prov. le n. 51171 del 08/10/2024, con il quale conferma il parere non favorevole del 12/09/2024 (prot. n. 2664181) alla realizzazione dell'impianto eolico "con particolare riferimento ai due aerogeneratori WTG04/12 e WTG 2b/2 in progetto in quanto in contrasto con la disciplina dettata dagli articoli s7.3 "Il contesto del Triolo", s7.6.3.8 "Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i Paesaggi rurali", s7.6.3.13 "Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi" delle NTA-Parte Strutturale del Piano Urbanistico Generale e con la disciplina dettata dall'art. p58 "Impianti per la produzione energetica" delle N.T.A. — Parte Programmatica del vigente P.U.G. - Piano Urbanistico Generale, così come adeguato al P.P.T.R. - Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia". Specificando altresì*

che “ove occorra che l’eventuale autorizzazione di un intervento in contrasto con la disciplina di tutela paesaggistica per opere di pubblica utilità presuppone il rilascio, laddove ne sussistano i presupposti, del provvedimento di deroga da parte della Regione Puglia, in applicazione dell’art. 95 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), il quale prevede che le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all’art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali. Il rilascio del provvedimento di deroga è sempre di competenza della Regione.”

- Comando Militare Esercito “Puglia”, nota prot. n. 30779 del 20/12/2024 (acquisita al prot. n. 637272 pari data), parere favorevole all’esecuzione dell’opera evidenziando il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: [https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dt/geniodife/bonifica-bellica-sistematica-terrestre.](https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dt/geniodife/bonifica-bellica-sistematica-terrestre;);
- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^a Regione, prot. n. 58195 del 13/12/2021 (acquisita al prot. prov.le n. 62830 pari data), esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti ai sensi dell’art. 710 del R.D. n. 327/1942 e dell’art. 334, comma 1, del D. Lgs. 66/2010, alla realizzazione dell’impianto con la nuova configurazione (aerogeneratore denominato WTG 2b riposizionato) con le seguenti prescrizioni:

“3. In considerazione che la suddetta realizzazione determina la costituzione di nuovi ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni della circolare a riferimento “c” (n. 146/394/4422 del 09.08.2000 Stato Maggiore Difesa dello Stato Maggiore della Difesa) relativa alla segnaletica e rappresentazione cartografica degli ostacoli, comunicandone le caratteristiche al C.I.G.A. dell’A.M. all’indirizzo di posta elettronica certificata aerogeo@postacert.difesa.it almeno 30 giorni prima dell’avvio dei lavori.

4. L’ENAC che legge in conoscenza, che dovrà essere interessata nella presente procedura in considerazione della vicinanza dell’intervento con l’aeroporto civile “Gino Lisa” di Foggia, vorrà acquisire direttamente dal Comando della Squadra Aerea dell’A.M. la valutazione di compatibilità del parco eolico con le procedure strumentali di volo del suindicato aeroporto.”;

- ENAC, nota prot. n. 103793 del 18/07/2025, acquisita al prot. 412035 del 18/07/2025, nulla osta, ai sensi degli artt. 709 e 711 del Codice della Navigazione, alla realizzazione dell’intervento proposto, per gli aspetti aeronautici di competenza dell’ENAC, con le seguenti prescrizioni:

1) la struttura sia dotata di segnaletica:

- cromatica diurna, conforme alla EASA CS ADR-DSN.Q.851 (Regulation (EU) No 139/2014),
- luminosa notturna, costituita da luce di colore, posizione ed intensità luminosa conformi alla EASA CS ADR-DSN.Q.851, (Regulation (EU) No 139/2014).

Si noti che l’eventuale vicinanza ad altre installazioni simili, comporta che la segnaletica luminosa notturna dovrà rappresentare l’insieme delle installazioni come un unico oggetto esteso.

2) siano comunicati, ai sensi dell’Art. 3 del Regolamento AIS-IT e con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, alla scrivente Direzione Territoriale Puglia Basilicata e ad ENAV che legge in copia, per gli adempimenti di rispettiva competenza, i seguenti dati:

- data di inizio lavori;
- posizione espressa in coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84;
- altezza massima in sommità valutata rispetto al livello campagna;
- quota s.l.m. al top dell’oggetto (altezza massima più quota terreno);

- attivazione della segnaletica luminosa.

Tali dati, trasmessi mediante attestazione di un professionista abilitato, dovranno presentare un livello di accuratezza conforme ai requisiti EASA di cui alla Tabella 2 del GM4 ADR.OPS.A005(a) del Reg. UE 139/2014;

Tali prescrizioni costituiscono elemento qualificante e validante il presente provvedimento che si intende decaduto ove non siano integralmente rispettate. Resta inteso che:

- ENAV, conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 2017/373, emendato dal Regolamento UE 2020/469, gestirà la sicurezza tecnico-operativa di propria competenza stabilendo, ove necessario, collegamenti formali con tutte le parti interessate che possono incidere direttamente sulla operatività dei propri servizi, provvederà inoltre per quanto di competenza ai sensi dell'art. 691Bis del Codice della Navigazione.
- I Comuni di Foggia (FG), Lucera (FG) e San Severo (FG) sono informati per conoscenza ai fini di quanto di propria competenza ai sensi dell'art. 712 del Codice della Navigazione in merito alla collocazione di segnali.

La presente autorizzazione ha validità di 3 anni a decorrere dalla data di emissione, decorsi i quali senza che l'intervento sia stato ultimato e che siano stati adempiuti gli obblighi in materia di pubblicazione aeronautica, sarà necessario presentare una nuova istanza."

- RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bari, nota prot. n. 4362 del 02/11/2021 (acquisita al prot. prov. n. 54277 del 03/11/2021), esprime parere di massima favorevole subordinato all'acquisizione della documentazione ivi richiesta volta al superamento delle interferenze rilevate;
- SNAM Rete gas S.p.A., nota prot. n. EAM41271 prot. 338 del 27/11/2024 (depositata sul portale regionale sistema puglia il 26/03/2025), nulla osta, alla realizzazione delle opere in oggetto a condizione che "vengano realizzate come da progetto allegato alla Vs. predetta nota e che siano rispettate le seguenti inderogabili condizioni.

L'inizio dei Vostri lavori nei tratti interferenti la nostra condotta dovrà essere preventivamente concordato con il nostro ufficio (tel. 0881-296066), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo della Vostra impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;

- a. Il primo attraversamento denominato "INTERFERENZA 1 - ATTRAVERSAMENTO CON TOC SU CIGLIO STRADA ASFALTATA" verrà effettuato mediante TOC, la distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate dovrà essere maggiore o uguale a metri 2,5 in sottopasso al metanodotto mediante l'utilizzo della TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata) come indicato nel progetto "SEZIONI INTERFERENZE" Dott. Ing. Eugenio Di Gianvito Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Foggia N.1823;
- b. Il secondo attraversamento denominato "INTERFERENZA 2 - ATTRAVERSAMENTO IN TOC SU TERRENO AGRICOLO" verrà effettuato mediante TOC, la distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate dovrà essere maggiore o uguale a metri 2,5 in sottopasso al metanodotto mediante l'utilizzo della TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata) come indicato nel progetto "SEZIONI INTERFERENZE" Dott. Ing. Eugenio Di Gianvito Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Foggia N.1823;
- c. A termine dei Vs. lavori dovrà esserci consegnato il disegno as-built dell'attraversamento comprendente l'andamento planimetrico e profilo longitudinale del Vs sottoservizio, eseguito sulla base dei dati registrati in automatico durante l'esecuzione del foro pilota (sia degli attraversamenti che dei tratti in parallelismo);
- d. Qualora in corso di esecuzione dei Vs. lavori non vengano rispettate le condizioni sopra citate,

gli stessi dovranno essere interrotti e Snam Rete Gas dovrà provvedere con proprie imprese. Resta altresì inteso che la fascia asservita per ogni gasdotto oggetto di interferenza, dovrà essere lasciata a terreno agrario, non potrà essere pavimentata né adibita a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere posato alcun cavidotto entro suddetta fascia;

- e. l'esecuzione delle Vs. opere e/o le eventuali attività di scavo in prossimità della nostra condotta potranno essere effettuate, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t dotati di benna liscia fino ad una distanza di metri 0,60 dal metanodotto, la restante parte dello scavo dovrà essere effettuata a mano, il tutto alla presenza del ns. personale. Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal ns. personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza del metanodotto;
- f. Obbligo di trasferire le informazioni di cui ai punti a tutto il proprio personale ivi compreso quello di eventuali appaltatori o subappaltatori;
- g. Dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto.
- h. Qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, anche in futuro, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte Vostra così come per le opere necessarie a protezione del Vs sottoservizio".

- 2i Rete Gas, nota prot. n. 136382 del 11/11/2024 (acquisita al prot. prov. n. 58900 pari data), comunica che nella zona interessata dall'intervento, non ci sono condotte gas gestite dalla medesima concessionaria.

Con riferimento al sopra richiamato parere del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese del Made in Italy), Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, questo Ufficio, richiamando le prescrizioni del Ministero, prescrive al Beneficiario di trasmettere al medesimo Ente "il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte con impianti della Rete Pubblica di Comunicazione delle varie Società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio dei nulla osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la prevista verifica".

Con riferimento al sopra richiamato parere del Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, questo Ufficio preso atto di quanto comunicato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prescrive che la AEP s.r.l. dovrà, prima dell'inizio dei lavori, produrre la richiesta di autocertificazione ai sensi della L. 46/90 e s.m.i., a firma di tecnico incaricato dalla ditta, attestante l'assenza di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011 ovvero istanza per il rilascio della SCIA per attività che rientrano al punto 48.1.B dell'Allegato al D.P.R. 151/2011.

Con riferimento al sopra richiamato parere dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata, questo ufficio preso atto che la Società proponente ha trasmesso l'aggiornamento del lay out del 05/11/2024, acquisito al protocollo generale della Provincia di Foggia al prot. prov.le n. 57694 del 04/11/2024, ritiene che i rilevamenti mossi siano stati superati nell'ambito del procedimento di VIA provinciale.

Con riferimento al sopra richiamato parere della ANSFISA questo ufficio preso atto che:

- la Società proponente con nota acquisita al prot. n. 158918 del 26/03/2025, comunicava di aver depositato sul portale regionale sistema puglia evidenza della verifica d'interferenza con i sistemi di trasporto pubblico ed impianti fissi in esercizio, da cui si evince l'assenza di interferenza.

Pertanto si ritiene che il Beneficiario abbia ottemperato a quanto prescritto dal suddetto Ente.

Con riferimento ai sopra richiamati pareri della Regione Puglia – Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, questo ufficio prende atto che:

- la Società proponente, con comunicazione del 08/10/2024, acquisita a prot. prov.le 51190 del 08/10/2024, forniva le proprie controdeduzioni al suddetto parere e con successiva comunicazione, acquisita al prot. prov.le n. 57694 del 04/11/2024, trasmetteva l'aggiornamento del *layout* del 05/11/2024,;
- nel corso della seduta della Conferenza di Servizio decisoria dell'08/11/2024 il Responsabile del procedimento PAUR chiudeva i lavori dichiarando, sulla scorta qualitativa dei pareri, la compatibilità ambientale e paesaggistica.

Pertanto si ritiene che i rilevati mossi siano stati superati nell'ambito del procedimento di VIA provinciale.

Con riferimento al sopra richiamato parere della Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture – Servizio Autorità Idraulica, questo ufficio preso atto che la Società proponente il 22/09/2025 ha depositato l'elaborato "Allegato_AU_1251178_1251178_RelazioneidrologicaPD".

Pertanto si ritiene assolto, da parte della Società, l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.

Con riferimento alla sopra richiamata comunicazione della Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismi e Usi Civici, questo ufficio preso atto che la Società proponente con nota acquisita al prot. n. 158918 del 26/03/2025, comunicava di aver depositato sul portale regionale sistema puglia evidenza della richiesta di attestazione vincolo demaniale di uso civico su terreni in agro dei comuni di Lucera, Foggia e San Severo.

Pertanto si ritiene assolto, da parte della Società, l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.

Con riferimento al sopra richiamato parere della Provincia di Foggia - Servizio Tutela del Territorio, questo ufficio prende atto che:

- nel corso della seduta della Conferenza di Servizio decisoria dell'08/11/2024 il rappresentante della Provincia chiudeva i lavori dichiarando, sulla scorta qualitativa dei pareri, la compatibilità ambientale e paesaggistica;
- nel provvedimento di VIA prot. n. 63739 del 29/11/2024 si riferisce che "**Considerato** che, in aderenza a quanto suesposto e alla luce del denso *iter* tecnico-amministrativo, il Responsabile del Procedimento:
- ha valutato favorevolmente le dichiarazioni e le controdeduzioni della società, quest'ultime ritenute esaustive ai fini della compatibilità ambientale;
- ha ritenuto favorevole la rimodulazione definitiva, la quale, dopo un'accurata analisi condotta dall'Ufficio, risultava corretta e lineare, nonché idonea sotto il profilo ambientale e paesaggistico".

Pertanto si ritiene che i rilevati mossi siano stati superati nell'ambito del procedimento di VIA provinciale.

Con riferimento alla sopra richiamata comunicazione del Comune di Foggia, questo ufficio prende atto della successiva comunicazione, prot. n. 155353 del 16/09/2025 del medesimo Comune con la quale vengono definite le modalità alternative di esecuzione delle misure di compensazione.

Con riferimento al sopra richiamato parere del Comune di San Severo, questo ufficio prende atto che:

- la Società proponente, con comunicazione del 16/09/2024, acquisita a prot. prov. 46696 del 17/09/2024, e successiva del 08/10/2024, acquisita a prot. prov. 51190 del 08/10/2024, forniva le proprie controdeduzioni al suddetto parere;

- nel corso della seduta della Conferenza di Servizio decisoria dell'08/11/2024 il rappresentante della Provincia chiudeva i lavori dichiarando, sulla scorta qualitativa dei pareri, la compatibilità ambientale e paesaggistica;
- nel provvedimento di VIA prot. n. 63739 del 29/11/2024 si riferisce che "Considerato che, in aderenza a quanto suesposto e alla luce del denso *iter* tecnico-amministrativo, il Responsabile del Procedimento:
- ha valutato favorevolmente le dichiarazioni e le controdeduzioni della società, quest'ultime ritenute esaustive ai fini della compatibilità ambientale;
- ha ritenuto favorevole la rimodulazione definitiva, la quale, dopo un'accurata analisi condotta dall'Ufficio, risultava corretta e lineare, nonché idonea sotto il profilo ambientale e paesaggistico".

Pertanto si ritiene che i rilevi mossi siano stati superati nell'ambito del procedimento di VIA provinciale.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla verifica di interferenza con le attività minerarie la Società istante ha depositato sul portale istituzionale Sistema Puglia www.sistema.puglia.it la "*Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie*", con la quale ha comunicato di aver provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze, come previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 alla data del 14/11/2024 e "*di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti*".

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- la Sezione procedente con nota prot. n. 84091 del 17/02/2025, invitava il Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio quale procedura solidale alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, a voler fornire il proprio contributo istruttorio, cui il Servizio Gestione Opere Pubbliche riscontrava con nota acquisita al prot. n. 88454 del 18/02/2025 richiamando il contenuto della circolare prot. 20742 del 16/11/2023 del medesimo Servizio Gestione Opere Pubbliche e in particolare il Paragrafo n.2 "Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale";
- successivamente, questa Sezione, con nota prot. n. 145166 del 20/03/2025, già richiamata in atti, richiedeva al proponente il perfezionamento della documentazione necessaria per l'avvio della dichiarazione di pubblica utilità e per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, cui la Società riscontrava con nota acquisita al prot. n. 158918 del 26/03/2025 trasmettendo la documentazione richiesta;
- la Sezione procedente, sulla scorta dei pareri già in atti, in data 30/05/2025, prot. nn. 0292123, 0292111, 0292097, 0292090, 0292076, 0292066, 0292056, 0292048, 0292038, 0292030, 0291980, 0291967, 0291933, 0291922, 0291915, 0291889, 0291846, 0291817, 0291805, 0291791, 0291778, 0291767, 0291747, 0291737, 0291723, 0291681, 0291667, 0291654, 0291642, 0291630, 0291618, 0291604, 0291594, 0291576, 0291562, 0291533, 0291524, 0291375, 0291266, 0291238, 0291210, 0291176, 0291141, 0291091, 0291045, 0291011, 0290979, 0290962, 290908, e in data 10/06/2025, prot. n. 0311312, provvedeva a trasmettere la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., agli interessati come indicati dalla Società con nota acquisita al prot. n. 127272 dell'11/03/2025;
- dalla pubblicazione dell'avviso predetto sono pervenute, alla Sezione Transizione Energetica, n. 7 osservazioni (acquisite al prot. n. 0314042 dell'11/06/2025, n. 338071 del 20/06/2025, n. 338560 del 20/06/2025, n. 354430 del 26/06/2025, n. 384976 del 09/07/2025, n. 389830 del 10/07/2025 e n. 396500 del 14/07/2025) puntualmente trasmesse al proponente (rispettivamente con nota prot. n. 374206 del 04/07/2025, n. 374239 del 04/07/2025, n. 374264 del 04/07/2025, n. 445007 del 06/08/2025, n. 389169 del 10/07/2025, n. 444872 del 06/08/2025 e n. 444977 del 06/08/2025), e

controdedotte nel merito dalla Società proponente con note acquisite il 31/07/2025 al prot. n. 434971, n. 434968, n. 434966, n. 434962, ed il 21/08/2025 al prot. n. 444977, n. 457817, n. 457818.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022:

- la Società ha dato evidenza delle proposte inviate a tutti i Comuni interessati (Comune di Foggia, di Lucera e di San Severo) in ordine alle misure di compensazione come rappresentato in atti;
- il Comune di Lucera, con nota acquisita al prot. n. 514041 del 23/09/2025 ha comunicato l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla presa d'atto, istruttoria e approvazione delle misure compensative proposte dalla medesima Società;
- il Comune di Foggia, con nota prot. n. 155353 del 16/09/2025, acquisita al prot. n. 500482, indica le modalità alternative le modalità alternative di esecuzione delle misure di compensazione, ai sensi della D.G.C. n. 51 del 19/03/2025, la cui scelta resta in capo alla Società.

CONSIDERATO CHE, in ordine alle opere di connessione (**cod. id. 100017387**) si rappresenta che:

- TERNA s.p.a. con lettera prot. P2013007924 del 20/08/2013 (depositata su sistema puglia in data 07/02/2025) rilasciava alla Orione s.r.l. il benestare (relativamente all'interfaccia con le Opere di Rete) al progetto relativo al collegamento in antenna a 150 kV con la sezione a 150kv di una futura stazione elettrica della RTN a 380/150 kv che sarà collegata in entra-esce sulla linea RTN a 380 kV "Foggia-Larino";
- TERNA s.p.a. con lettera prot. P20210078630 del 07/10/2024 (depositata su sistema puglia in data 07/02/2025) comunicava che il processo di voltura della pratica di connessione si è concluso positivamente e che, a decorrere dalla data indicata nella richiesta di voltura da noi ricevuta, la Società AEP S.R.L. ha acquisito la titolarità della pratica CP: 100017387.

CONSIDERATO INOLTRE CHE la Società con note acquisite agli atti dell'ufficio al prot. n. 0487862 del 09/09/2025, n. 508597 del 19/09/2025 e n. 543941 del 06/10/2025 trasmetteva la documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo, ed in particolare:

- il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "*adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi*", caricato nell'apposita Sezione del Portale Sistema Puglia "*Fase C – Progetto Definitivo Integrato*";
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista ha asseverato la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si è impegnato a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- asseverazione, resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, a mezzo della quale il progettista ha attestato la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, ha attestato che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente ha attestato la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
- una dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67

del D. Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti come da visura camerale);

- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- il Piano preliminare di Utilizzo delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti, ex art. 24 DPR 120/2017.

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto al punto 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, e alla D.G.R. 1901/2022, relativamente agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, con la causale "D.Lgs. 387/2003 - fase realizzativa - oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo;
- ha depositato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti ai sensi della legge n. 30 del 05.07.2019, "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale";
- ha depositato un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato attesti le coordinate UTM derivanti dall'adeguamento del progetto agli esiti della procedura ambientale di cui al provvedimento dirigenziale prot. n. 63739 del 29/11/2024 (acquisito al prot. n. 592374 in pari data) della Provincia di Foggia
 - ha preso atto delle conclusioni riferite con nota prot. n. 476593 del 04/09/2025, con cui questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente la fase **dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;
 - in data 06/10/2025 ha sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l'atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010; la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. n. 544444 del 07/10/2025 trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, tale Atto, successivamente registrato al numero 026934 del 15/10/2025.

Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in n. 1 copia su supporto digitale dalla Sezione Transizione Energetica;

- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
- Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
- Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- Comunicazione di informativa antimafia prot. n. PR_FGUTG_Ingresso_0080144_20250930 fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di sopravvenuta

positività dell'informativa antimafia.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, in seno al PAUR ex art.27 bis del D Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza nominale pari a 30 MWe, costituito da 5 aerogeneratori (2b/2, 04/12, 22b/16, 17b/11 e 14 c/15), della potenza unitaria pari a 6 MWe, sito nei comuni di Foggia, di Lucera (FG) e San Severo (FG), denominato "Orione", posizionato secondo le seguenti coordinate (come riportate nell'elaborato "Allegato_AU_1251178_1251178_Asseverazione attestante coordinate UTM.pdf" del 15/09/2025 depositato sul portale www.sistema.puglia.it):

AEROGENERATORE	COORDINATE UTM 84-33N	
N. WTG	EST	NORD
2b/2	540692.00	4604662.00
04/12	538871.00	4602165.00
22b/16	540117.12	4601510.15
17b/11	538497.48	4598608.75
14c/15	538404.38	4596786.45

- un cavidotto di connessione interrato in MT per il collegamento dell'impianto alla Sottostazione Elettrica di Utenza 150/30 kV;
- una Sottostazione Elettrica di Utenza 150/30 kV;
- un cavidotto AT di collegamento della Sottostazione Elettrica di Utenza 150/30 kV alla Stazione Elettrica 380/150 kV della RTN (quest'ultima già autorizzata con D.D. n. 191 del 07/10/2021);
- nonché delle opere ed infrastrutture connesse strettamente funzionali alle precedenti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario istruttore

Ing. Palmarita Oliva

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -
Garanzie alla riservatezza**

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

Valutazione di Impatto di genere (prima valutazione)
Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X): • diretto • indiretto • X neutro • non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

Il Dirigente a.i. del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili

Ing. Francesco Corvace

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *"Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile*;
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto;
- la D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *"Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica"* e delle *"Linee Guida Procedura Telematica"*;
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla *"protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati"* e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);

- la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *"modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *"D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B)"*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *"Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento"*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *"Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22"*;
- la L.R. 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7/11/2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell'Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"*;
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- la LR 28/2022 e s.m.i *"norme in materia di transizione energetica"*;
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante *"D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati"*;
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 *"Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia"*;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale"*;
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 *"Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"* che introduce importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). Il decreto, in attuazione dell'articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118, mira a favorire la diffusione degli impianti FER attraverso una razionalizzazione e un riordino delle procedure, in linea con le direttive europee- per le procedure in corso *ratione temporis* continua ad applicarsi l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non avendo il proponente esercitato facoltà.

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- la **Provincia di Foggia - Servizio Tutela del Territorio**, con **determinazione dirigenziale prot. n. 1887 del 07/11/2024**, relativamente al progetto di costruzione ed esercizio acquisito al protocollo generale della Provincia di Foggia al n. 2024/0051071 del 08/10/2024, ha rilasciato l'**accertamento di compatibilità paesaggistica** per l'intervento di seguito descritto: *"Impianto eolico denominato 'Orione' costituito da n. 5 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale fino a 6 MW, per una potenza complessiva pari a 30 MW, ubicato nei territori dei Comuni di Foggia, Lucera e San Severo ed opere e infrastrutture connesse"*;
- l'Autorità Competente PAUR, ovvero la **Provincia di Foggia - Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente**, giusto verbale di Conferenza di Servizi dell'08/11/2024, trasmesso con nota prot. n. 59098 del 12/11/2024, con riferimento **all'accertamento di compatibilità ambientale e paesaggistica** del progetto aggiornato al 05/11/2024 prot. N. 57694 a seguito di CdS del 23/10/2024, ha rilasciato

il parere favorevole per 5 torri *“riservandosi tuttavia l’inserimento di prescrizioni generali nel provvedimento di VIA finale”*.

- la **Provincia di Foggia - Settore Ambiente, Servizio Gestione Iniziative e Interventi per la Tutela e Valorizzazione Ambientale, Ufficio VIA PAUR FER – V.INC.A**, con provvedimento dirigenziale prot. n. 63739 del 29/11/2024 (acquisito al prot. n. 592374 pari data), ha espresso **giudizio favorevole in ordine alla compatibilità ambientale** *“del progetto finalizzato alla realizzazione di un impianto eolico denominato ‘Orione’ costituito da n. 5 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale fino a 6 MW, per una potenza complessiva pari a 30 MW, ubicato nei territori dei Comuni di Foggia, Lucera e San Severo ed opere e infrastrutture connesse, proposto dalla società ATS Engineering srl (successivamente AEP SRL) e presentato in data 06/04/2021 ed assunta a prot. n. 17029 così come aggiornato definitivamente in data 05/11/2024 acquisito al prot. n. 57757”*;
- la comunicazione, prot. n. 476593 del 04/09/2025, con la quale questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell’istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell’impianto in oggetto;
- richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 *“Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”*, per cui **sono dovute misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti**, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese, e la Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2084 *“buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile”* che richiede la sottoscrizione di un apposito Protocollo di Intesa tra Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti.

DATO ATTO CHE:

- con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l’ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- in capo al Responsabile del presente atto, all’istruttore e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell’art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;

VISTO l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto dalla **AEP S.r.l.** in data 06/10/2025;

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la **AEP S.r.l.** con nota acquisita al prot. n. 512959 del 22/09/2025, ha comunicato di aver provveduto a depositare sul portale telematico regionale Sistema Puglia, nella Sezione *“Progetti Definitivi”*, il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e delle relative opere di connessione elettrica;
- ai sensi dell’art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, **“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”**, la **AEP S.r.l.** deve presentare all’Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori** per la realizzazione dell’opera, il Piano di Utilizzo in conformità all’Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori.

Precisato che:

L’adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove,

all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 476593 del 04/09/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario E.Q. "Responsabile AU con VIA Ministeriale" Ing. Palmarita Oliva confermata dal Dirigente a.i. del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla **AEP S.r.l.**, con sede legale in Torremaggiore (FG), Piazza Giovanni Paolo II n. 8, P.IVA 04335890713, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. 3029 del 30/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., in seno al PAUR di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza nominale pari a 30 MWe, costituito da 5 aerogeneratori (2b/2, 04/12, 22b/16, 17b/11 e 14 c/15), della potenza unitaria pari a 6 MWe, sito nei comuni di Foggia, Lucera e San Severo (FG), denominato "Orione", posizionato secondo le seguenti coordinate (come riportate nell'elaborato "Allegato_AU_1251178_1251178_Asseverazione attestante coordinate UTM.pdf" del 15/09/2025 depositato sul portale www.sistema.puglia.it):

AEROGENERATORE	COORDINATE UTM 84-33N	
N. WTG	EST	NORD
2b/2	540692.00	4604662.00
04/12	538871.00	4602165.00
22b/16	540117.12	4601510.15
17b/11	538497.48	4598608.75
14c/15	538404.38	4596786.45

- un cavidotto di connessione interrato in MT per il collegamento dell'impianto alla Sottostazione Elettrica di Utenza 150/30 kV;
- una Sottostazione Elettrica di Utenza 150/30 kV;
- un cavidotto AT di collegamento della Sottostazione Elettrica di Utenza 150/30 kV alla Stazione Elettrica 380/150 kV della RTN (quest'ultima già autorizzata con D.D. n. 191 del 07/10/2021);
- nonché delle opere ed infrastrutture connesse strettamente funzionali alle precedenti.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce, **allorquando recepita nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art.27 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.**, titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3,

del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia. Anche nelle more di tale stipula ai sensi della predetta deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia del presente provvedimento.

ART. 4)

La **AEP S.r.l** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete.

Laddove le opere elettriche siano realizzata dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n. 49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016, il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo. Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolica, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, per quanto occorra, apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *“i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza”*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 476593 del 04/09/2025.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione e delle opere di messa in ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre

dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo finale dei lavori, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi *ex ante*:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili;
- f) emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

ART. 10)

La presente determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento

delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 46 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso,
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Divisione Valutazioni Ambientali e all'attenzione delle Commissioni VIA e PNRR/PNIEC;
 - Ministero della Cultura,
 - Segretariato regionale per la Puglia;
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia;
 - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta Sorveglianza sulle Infrastrutture Stradali e la Vigilanza sui Contratti Concessori Autostradali;
 - Ministero delle Imprese del Made in Italy – Direzione Generale per le attività Territoriali – Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise;
 - Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia;
 - Ministero della Difesa:
 - Comando Militare Esercito "Puglia";
 - Marina Militare – Comando Marittimo Sud;
 - Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^a Regione;
 - Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata;
 - al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture della Regione Puglia:
 - Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria;
 - Sezione Opere pubbliche e infrastrutture:
 - Servizio Gestione Opere Pubbliche;
 - Servizio Autorità Idraulica;
 - Sezione Risorse idriche;
 - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia:
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 - Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici;
 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, Servizio territoriale di Foggia;
 - Arpa Puglia;
 - Direzione Scientifica;
 - Dipartimento Provinciale di Foggia;
 - alla Provincia di Foggia – Servizio Tutela del Territorio e Settore Ambiente, con onere di divulgazione

- agli enti con competenze ambientali intervenuti nel PAUR;
- al Comune di Foggia (FG);
- al Comune di Lucera (FG);
- al Comune di San Severo (FG);
- ad ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali), Ufficio operativo territoriale per l'area territoriale sud;
- ad ANAS s.p.a.;
- ad ASL Foggia;
- ad Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- ad Autostrade per l'Italia s.p.a.,
- ad ENAC;
- a GSE S.p.A.;
- a InnovaPuglia S.p.A.;
- a RFI;
- a SNAM Rete Gas s.p.a.;
- a Terna S.p.A.;
- alla **AEP S.r.l.**, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 159/DIR/2025/00339

Sottoscrittori Proposta:

- E.Q. Responsabile A.U. con V.I.A. Ministeriale
Palmarita Oliva

Firmato digitalmente da:

E.Q. Responsabile A.U. con V.I.A. Ministeriale
Palmarita Oliva

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace